

**Vicenza Turismo e Cultura Società Consortile a Responsabilità  
Limitata**  
**STATUTO**

**Sommario**

Disposizioni Generali	3
1. Denominazione	3
2. Principi e inquadramento	3
3. Oggetto e scopo sociale	3
4. Durata	5
5. Sede	5
6. Capitale sociale	6
7. Scioglimento e liquidazione	6
Soci	6
8. Soci	6
9. Recesso del socio	8
10. Finanziamenti e strumenti finanziari	8
Funzioni di società in house	9
11. Attività in house	9
12. Controllo analogo congiunto e attività di vigilanza di ciascun socio	9
Organi societari	12
13. Modalità di organizzazione della società	12
14. Assemblea dei soci e sue funzioni	12
15. Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione	14
16. Presidente	17
17. Rappresentanza	18
18. Revisione legale dei conti	18
19. Sindaco unico o collegio sindacale	18
20. Direzione della società	19
21. Modalità operative di funzionamento della società	19
Esercizio sociale e bilancio	20
22. Esercizio sociale	20
23. Bilancio	20

Disposizioni finali	21
24. Comunicazioni	21
25. Foro competente	21
26. Norme di rinvio	21

# **Disposizioni Generali**

## **1. Denominazione**

- 1.1. E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Vicenza Turismo e Cultura".
- 1.2. L'Organo amministrativo stabilisce i segni distintivi delle denominazioni commerciali, la ditta, le insegne, i loghi e autorizza la registrazione dei marchi che contraddistinguono la società.

## **2. Principi e inquadramento**

- 2.1. Vicenza Turismo e Cultura è una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615-ter Codice civile e, secondo la definizione elaborata dal diritto eurounitario, è un organismo di diritto pubblico istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale.
- 2.2. Nell'ambito del principio di auto organizzazione dell'azione della pubblica amministrazione così come definito dal diritto interno ed eurounitario, la società consortile opera quale organismo in house dei soggetti pubblici che esercitano il controllo analogo sulle funzioni e attività svolte dalla società consortile.
- 2.3. La società consortile, quale soggetto a partecipazione pubblica, si conforma ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza, motivazione, efficacia e trasparenza tipici dell'azione amministrativa.
- 2.4. La società consortile si conforma agli aggiornamenti normativi che ne regolano il funzionamento. Nel caso in cui le evoluzioni normative contrastino con le previsioni statutarie della società, gli amministratori propongono all'Assemblea dei soci la modifica dello statuto. Frattanto, gli amministratori mettono in essere ogni azione necessaria a garantire la legittimità delle operazioni della società.

## **3. Oggetto e scopo sociale**

- 3.1. Le finalità della società consortile sono limitate in senso assoluto e non possono eccedere le funzioni e le competenze che la legge attribuisce e consente ai suoi soci.
- 3.2. La società ha lo scopo di attuare le finalità di sviluppo culturale e

- turistico nei territori che hanno rilievo rispetto alle competenze dei soci e dei soggetti coinvolti negli organi consultivi.
- 3.3. La società si prefigge di sviluppare, promuovere e supportare ogni azione diretta a incrementare il sistema delle destinazioni turistiche e culturali di interesse nelle loro diverse espressioni (culturale e artistico, enogastronomico, paesaggistico, prodotti tipici anche dell'artigianato artistico, della cultura industriale passata e presente, sportivo).
- 3.4. La società può assumere per conto dei propri soci le funzioni di informazione e accoglienza turistica (IAT), gestione di spazi congressuali ed eventi, gestione di siti culturali e loro bigliettazione e/o valorizzazione anche economica.
- 3.5. La società persegue le sue finalità – anche in relazione alle funzioni dei soci e secondo le linee strategiche regionali – attraverso:
- la pianificazione, individuazione e organizzazione di interventi per la valorizzazione turistica e culturale del territorio;
  - la gestione di eventi e manifestazioni di rilevanza turistica e culturale;
  - la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la promozione del turismo e della cultura locale;
  - la gestione di spazi, immobili e altri beni per la loro valorizzazione turistica e culturale;
  - la prestazione di servizi turistici di accoglienza, assistenza, prenotazione, vendita di biglietti e ticket per i servizi della destinazione e del territorio (musei, mostre, pinacoteche, spettacoli, stabilimenti balneari, impianti di risalita, strutture ricreative e del tempo libero, mezzi di trasporto pubblici e privati, e delle principali attività artistiche, culturali, di spettacolo, sportive) commercializzazione e organizzazione di manifestazioni anche coordinati tra loro in modo occasionale o permanente;
  - la gestione di piattaforme e sistemi informatici connessi alle attività della società;
  - il supporto tecnico nella realizzazione di attività e politiche sul turismo e cultura agli enti controllanti;
  - la gestione di progetti specifici attinenti alle funzioni societarie per conto degli enti controllanti;
  - il supporto operativo alle attività di valorizzazione del sito UNESCO “Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” anche mediante il coordinamento di soggetti locali e la partecipazione a forme di coordinamento ai vari livelli.
- 3.6. Per il raggiungimento degli scopi suddetti, la società potrà:
- effettuare l'acquisto e la rivendita di qualsiasi tipo di pubblicazione, di materiale promozionale, di prodotti editoriali per i turisti, di souvenirs e prodotti locali e/o tipici o artigianali;
  - partecipare a organismi, enti, consorzi, aziende speciali, società

- consortili, associazioni o altro soggetto;
- creare propri gruppi operativi di lavoro in specifiche attività attinenti con le funzioni attribuite quali a titolo esemplificativo: *film commission, convention bureau, marketing territoriale* direttamente o in collaborazione con altri organismi sia pubblici, sia privati.
- 3.7. La società può esercitare l'attività di *Visitor and Convention Bureau*, ossia più specificamente:
- *Visitor Bureau*: attività e servizi dedicati all'accoglienza, all'informazione e al miglioramento dell'esperienza dei turisti in una destinazione. Comprende l'orientamento e l'assistenza ai visitatori attraverso uffici turistici fisici e digitali, la distribuzione di materiali informativi, la promozione dell'offerta locale e la facilitazione di prenotazioni e accessi a eventi e attrazioni. Inoltre, si occupa della gestione della reputazione turistica, monitorando il feedback dei visitatori per migliorare i servizi e l'immagine della destinazione, con l'obiettivo di incentivare la permanenza e la spesa sul territorio.
  - *Convention Bureau*: attività e servizi dedicati all'attrazione, organizzazione e supporto di eventi, congressi e meeting in una destinazione. Comprende la promozione della località come sede per eventi aziendali e associativi, il coordinamento con strutture congressuali, hotel e fornitori di servizi, l'assistenza logistica e operativa agli organizzatori. Inoltre, si occupa della gestione delle candidature per ospitare eventi di rilievo, della facilitazione nei rapporti con le istituzioni locali e del monitoraggio dell'impatto economico del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) sulla destinazione, con l'obiettivo di incrementare la visibilità e la competitività delle destinazioni nel mercato degli eventi.
- 3.8. La società può, nei limiti della vigente normativa, compiere ogni operazione immobiliare e finanziaria, sottoscrivere e porre in essere ogni atto o negozio finalizzato alla realizzazione dell'oggetto e dello scopo sociale.

#### 4. Durata

- 4.1. La società ha durata fino al 31/12/2099. Prima di tale data, la durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, previa preventiva manifestazione di volontà dei rispettivi organi istituzionali.

## 5. Sede

- 5.1. La società ha sede legale nel territorio comunale di Vicenza.
- 5.2. L'organo amministrativo può istituire in qualsiasi altra località, nell'ambito dei territori degli Enti soci, unità locali quali filiali ed uffici, non qualificabili come sedi secondarie, restando di competenza dell'Assemblea l'istituzione di queste ultime.

## 6. Capitale sociale

- 6.1. Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 diviso in quote secondo quanto previsto dalla legge.
- 6.2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La deliberazione dovrà specificare: l'importo dell'aumento; i termini e le modalità di conferimento; l'esclusione di elementi non idonei a costituire conferimenti; i criteri di valutazione per eventuali conferimenti effettuati in natura o mediante mezzi diversi dal denaro.

## 7. Scioglimento e liquidazione

- 7.1. Lo scioglimento della Società può avvenire per volontà dei soci e per le cause previste dal Codice civile e da altre disposizioni di Legge.
- 7.2. La liquidazione della società avviene attraverso un liquidatore monocratico nominato dall'Assemblea dei soci a seguito dell'accertamento di una causa di scioglimento.
- 7.3. La distribuzione di eventuali attivi residui dalla liquidazione è effettuato come segue:
  - l'80% dei residui è distribuito ai soci in proporzione al valore della componente effettivamente eseguita e iscritta a ricavo, negli ultimi cinque esercizi, degli affidamenti in house ricevuti dalla società consortile;
  - il 20% dei residui è distribuito secondo la proporzione di detenzione del capitale sociale.

## Soci

## 8. Soci

- 8.1. Possono entrare nella compagine sociale esclusivamente i soggetti rientranti nell'ambito del settore pubblico cui la legge consenta l'ingresso in società a partecipazione pubblica che svolgono servizi in house. È nullo ogni patto contrario.
- 8.2. La finalità dell'acquisizione della qualifica di socio è partecipare al conseguimento dell'oggetto della società e realizzare servizi attraverso la società consortile.
- 8.3. L'ingresso di nuovi soci è subordinato alla deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci. All'ingresso i nuovi soci non possono acquisire quote che percentualmente superino la propria percentuale di presenze turistiche, rispetto al territorio provinciale, rilevate nell'ultima annualità disponibile, salvo delibera dell'Assemblea dei soci assunta con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
- 8.4. Le operazioni di ingresso di nuovi soci possono avvenire sia tramite aumento di capitale sia tramite cessione di quote da parte dei soci.
- 8.5. In ogni caso di trasferimento di quote, sia tra soci che a favore di altri soggetti aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota deve dare comunicazione, tramite PEC, dell'intenzione di trasferire all'organo di amministrazione che tempestivamente e, in ogni caso, entro quindici giorni, sempre con PEC, informerà i soci. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle quote da trasferire, l'identità del soggetto a cui verrebbero trasferite e il prezzo del trasferimento. Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'organo amministrativo la dichiarazione formale di esercizio della prelazione. La partecipazione deve essere trasferita entro sessanta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato al socio offerente, tramite PEC, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci che hanno accettato e della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.
- 8.6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intende esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che invece intendono valersene. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione, in concorso con gli altri soci. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota offerta. Qualora nessun socio comunichi l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, il socio

offerente è libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione iniziale entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'organo amministrativo comunica al socio offerente l'assenza di accettazioni dell'offerta. Dopo il suddetto termine la procedura di prelazione deve essere ripetuta. L'efficacia dei trasferimenti nei confronti di soggetti diversi dai soci è subordinata alla deliberazione favorevole dell'Assemblea di cui al precedente comma.

- 8.7. Qualunque trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo è nullo ed inefficace nei confronti della Società.
- 8.8. In caso di aumento del capitale sociale, la deliberazione dell'Assemblea fissa le modalità, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.
- 8.9. Gli aumenti di capitale, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di rientro.

## **9. Rientro del socio**

- 9.1. Il rientro determinato dalle circostanze di cui all'art. 2473 c. 1 del Codice civile avviene con liquidazione del rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale
- 9.2. Il socio può recedere volontariamente, presentando la richiesta entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 2609 c. 1 del Codice civile.

## **10. Finanziamenti e strumenti finanziari**

- 10.1. La società, oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi con le seguenti modalità:
  - finanziamenti a breve, medio o lungo termine da enti finanziari abilitati in conformità alle previsioni di legge;
  - contributi e/o finanziamenti provenienti dal settore pubblico o privato;
  - ogni altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.
- 10.2. I soci, su richiesta dell'Organo amministrativo, possono fornire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di

- rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
- 10.3. I finanziamenti possono essere forniti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio.
  - 10.4. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono infruttiferi, se non viene diversamente indicato dall'Organo amministrativo nella richiesta.
  - 10.5. L'Assemblea dei soci può deliberare l'emissione di strumenti finanziari nel rispetto delle vigenti norme di legge.

## Funzioni di società in house

### 11. Attività in house

- 11.1. I vincoli e le limitazioni contenuti in questa sezione (Funzioni di società in house) sono interpretate alla luce degli orientamenti della giurisprudenza eurounitaria e nazionale più recenti. La società recepisce i mutamenti normativi che allentino o rafforzino i vincoli relativi alla ricezione e alla gestione di affidamenti in house.
- 11.2. La Società deve svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato realizzato nell'esercizio. E' ammessa la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato suddetto, che può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- 11.3. Nel bilancio consuntivo è verificato e attestato dall'organo di controllo o di revisione il rispetto dei vincoli di legge sul fatturato derivante dalle attività in house e delle eventuali azioni adottate dall'Organo amministrativo per garantire il rispetto.
- 11.4. In caso di mancato rispetto del vincolo sui proventi da prestazioni in house, l'Organo amministrativo provvede secondo quanto previsto dalla legge al fine di conservare lo status di società in house.
- 11.5. La società adotta accorgimenti di controllo contabile per verificare che gli affidamenti in house dei diversi enti ottengano ciascuno un equilibrio economico finanziario.

## **12. Controllo analogo congiunto e attività di vigilanza di ciascun socio**

- 12.1. La Società in quanto affidataria diretta di servizi in house providing è soggetta, in base alla vigente normativa, al controllo analogo congiunto di tutti i soci.
- 12.2. Ai fini di cui al precedente comma, è istituito il Comitato per il controllo analogo congiunto che esercita le funzioni di coordinamento operativo, controllo preventivo, controllo concomitante e verifica a posteriori.
- 12.3. Il Comitato è composto dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, di ciascun socio e ha sede presso la sede della Società e si avvale degli uffici di quest'ultima.
- 12.4. Ogni componente del Comitato ha diritto di voto pari ad uno, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione nella Società.
- 12.5. Il Presidente del comitato è eletto all'interno dal medesimo comitato tra i propri componenti con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e resta in carica per tutto il periodo di durata del proprio mandato amministrativo. Con analoghe modalità è eletto il vice presidente.
- 12.6. È consentito tenere le riunioni del Comitato in modalità "videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del comitato e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione simultanea laddove prevista, di visionare, trasmettere e ricevere i relativi documenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento. Verificandosi tutti i suddetti presupposti, di cui dar conto all'interno del verbale, la seduta del Comitato si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del comitato e dove deve pure trovarsi il segretario con funzioni di verbalizzazione della riunione.
- 12.7. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle decisioni che hanno ad oggetto i contratti in house affidati da un socio questi ha diritto di voto sulle decisioni.
- 12.8. Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente del comitato o su iniziativa di almeno la metà dei soci. In ogni caso si deve riunire prima di ogni seduta dell'assemblea dei soci se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del medesimo. La convocazione è trasmessa tramite PEC a tutti i soci almeno cinque giorni liberi prima della prevista seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con un preavviso non inferiore a quarantotto ore. Le sedute

sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal vice presidente. Le sedute sono verbalizzate ed il verbale, sottoscritto da chi presiede, è trasmesso a tutti i soci.

12.9. Il controllo preventivo avviene attraverso:

- preventivo esame ed espressione parere relativamente agli atti principali di programmazione quali piani industriali, di investimenti (o altrimenti denominati), piani occupazionali;
- preventivo esame ed espressione parere relativamente a nuovi affidamenti in house;
- preventivo esame ed espressione parere relativamente ad atti di amministrazione straordinaria quali, a titolo esemplificativo, acquisto o vendita di immobili;
- preventivo esame ed espressione parere relativamente al bilancio preventivo;
- approvazione preventivo indirizzo relativamente alla scelta dell'organo amministrativo.

12.10. Il controllo concomitante avviene attraverso:

- la facoltà di richiedere all'Organo amministrativo, che deve adempiere nel termine di trenta giorni, relazioni periodiche, condurre ispezioni e indagini sulla documentazione contabile.
- la verifica periodica sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla Società e più in generale verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi industriali e di gestione, con l'obbligo per la società di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato in house.
- Il Comitato potrà fornire indirizzi e raccomandazioni sulla gestione economica e finanziaria. L'Organo amministrativo della Società sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi ricevuti e ad uniformarsi alle direttive gestionali e ai rilievi formulati, assicurando tempestivo adempimento.

12.11. La verifica a posteriori da parte del Comitato avviene attraverso:

- preventivo esame ed espressione parere relativamente al bilancio consuntivo.
- verifica dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi assegnati.
- L'Organo amministrativo relaziona al Comitato, almeno una volta all'anno, sullo stato degli affidamenti in esecuzione nel corso dell'anno solare e sull'andamento generale dell'amministrazione della Società.

12.12. Le deliberazioni del Comitato per il controllo analogo devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società. I medesimi, qualora deliberano in senso difforme, devono motivare specificamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per la realizzazione dell'oggetto sociale.

12.13. I singoli soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della Società e di sottoporre direttamente all'organo amministrativo proposte e problematiche rilevate. L'organo amministrativo è tenuto a fornire la massima collaborazione, anche fornendo i dati richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.

## Organici societari

### 13. Modalità di organizzazione della società

13.1. Il governo della società è regolato secondo il sistema tradizionale disciplinato dagli articoli 2380 e seguenti del Codice civile. In tal senso sono costituiti i seguenti organi:

- Organo collegiale o assembleare, ossia l'assemblea dei soci;
- Organo amministrativo, ossia l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;
- Organo di controllo, ossia il Sindaco unico o il Collegio sindacale
- Organo di revisione, ossia il Revisore unico o la Società di revisione.

13.2. E' fatto divieto di costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali relative alle società in house providing.

### 14. Assemblea dei soci e sue funzioni

14.1. L'Assemblea dei soci è l'organo collegiale della società e in essa sono rappresentati gli interessi dei soci.

14.2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

14.3. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.

14.4. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea, partecipa tramite il proprio legale rappresentante o sostituto individuato in base all'ordinamento proprio del medesimo socio.

14.5. Ogni socio, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

- 14.6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico (o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione); in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla.
- 14.7. Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.
- 14.8. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da un Notaio.
- 14.9. E' consentito tenere le riunioni dell'Assemblea in modalità "videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione simultanea laddove prevista, di visionare, trasmettere e ricevere i relativi documenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento. Verificandosi tutti i suddetti presupposti, di cui dar conto all'interno del verbale, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario con funzioni di verbalizzazione della riunione.
- 14.10. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore unico (o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione), con PEC contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare, inviata ai soci, all'organo di revisione e/o all'organo di controllo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
- 14.11. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di revisione e/o organo di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
- 14.12. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
  - la decisione in ordine alla struttura dell'organo amministrativo;
  - la nomina degli amministratori e la loro revoca;
  - la determinazione, ai sensi di Legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, dei compensi, dei rimborsi spese e delle indennità di missione dell'organo amministrativo e fermo, in ogni caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
  - l'approvazione dei bilanci;

- le modifiche allo statuto;
  - gli acquisti e le cessioni di beni immobili;
  - l'ammissione di nuovi soci;
  - le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
  - le decisioni relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - l'aumento di capitale sociale;
  - l'acquisizione di partecipazioni in società o organismi non societari;
  - l'emissione di strumenti finanziari di qualunque genere;
  - la fusione e la scissione della società;
  - lo scioglimento della società, la nomina del liquidatore e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - le richieste all'assemblea da uno o più amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
  - le altre materie a essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- 14.13. L'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei commi successivi, è validamente costituita con la presenza dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 14.14. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale per le seguenti materie:
- le modifiche allo Statuto;
  - le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
  - le decisioni relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - l'aumento di capitale sociale;
  - l'acquisizione di partecipazioni in società o organismi non societari;
  - l'emissione di strumenti finanziari di qualunque genere
  - la revoca degli amministratori;
- 14.15. L'Assemblea dei soci delibera con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale per le seguenti materie:
- la fusione e la scissione della società;
  - lo scioglimento della società, la nomina del liquidatore e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
- 14.16. L'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta. Per le decisioni di cui ai precedenti commi 14 e 15 delibera, rispettivamente, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più di un terzo del capitale sociale e con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale

sociale.

## 15. Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione

- 15.1. L'amministrazione della società è devoluta a un Amministratore unico salvo l'Assemblea dei soci, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, non decida di nominare il Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari ed entro il numero massimo consentito dalla legge speciale sulle società a controllo pubblico.
- 15.2. L'Amministratore unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione gli Amministratori, è/sono nominati dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche l'eventuale compenso entro i limiti di legge a fronte e in proporzione alle deleghe specifiche, e comunque in conformità ai principi di efficienza e economicità dell'azione amministrativa e di contenimento dei costi.
- 15.3. Gli Amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in ogni tempo vigenti in materia di società a controllo pubblico.
- 15.4. La scelta deve avvenire, altresì, nel rispetto della normativa in materia di inconferibilità e di incompatibilità.
- 15.5. L'Amministratore unico o gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'organo amministrativo non ricostituito nel termine di scadenza è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza.
- 15.6. Alla scadenza naturale, l'Assemblea dei soci, con un'unica deliberazione, nomina l'Amministratore unico o gli amministratori. In caso di nomine suppletive la deliberazione riguarda il singolo consigliere.
- 15.7. All'interno del Consiglio di Amministrazione, se costituito, viene garantito il principio di equilibrio di genere in conformità alla normativa vigente al momento della nomina.
- 15.8. L'Amministratore unico o gli Amministratori possono essere revocati ad nutum dall'Assemblea dei soci, salvo il risarcimento del danno in assenza di giusta causa.
- 15.9. Qualora la società sia amministrata da più amministratori, l'Assemblea nomina, tra i membri del consiglio di amministrazione, il Presidente. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 15.10. L'Assemblea e, in caso in cui questa non vi provveda, il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Vicepresidente con funzioni vicarie del Presidente, fermo restando che la carica stessa è attribuita

- esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a favore del medesimo.
- 15.11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione avviene mediante avviso spedito tramite PEC a tutti gli amministratori con preavviso di almeno cinque giorni. L'avviso contiene la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 15.12. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale ai sensi del precedente comma, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
- 15.13. E' consentito tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione in modalità "videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione simultanea laddove prevista, di visionare, trasmettere e ricevere i relativi documenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento. Verificandosi tutti i suddetti presupposti, di cui dar conto all'interno del verbale, il consiglio di amministrazione si considera comunque tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario con funzioni di verbalizzazione della riunione, se nominato.
- 15.14. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Solamente in caso di parità, prevorrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.
- 15.15. All'organo amministrativo spetta la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari, utili o comunque opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione di quanto la Legge e lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo.
- 15.16. Competono, in particolare, all'Amministratore unico o al Consiglio di amministrazione:
- lo svolgimento delle azioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
  - le valutazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  - l'esame dei piani strategici e finanziari della società;
  - la valutazione del generale andamento della gestione;
  - la nomina degli eventuali direttori, procuratori o altri soggetti

- delegati per specifiche attività
- l'attribuzione degli incarichi di responsabile del procedimento, RUP, ufficiale rogante e ogni altro incarico amministrativo.
  - la ricezione, all'interno della programmazione aziendale, della richiesta di prestazioni da parte delle Amministrazioni controllanti
  - l'approvazione dei contratti di affidamento in house, successivamente sottoscritti dal Presidente o dall'Amministratore unico.
  - il coordinamento, di concerto con i soci controllanti, degli atti programmatori dei soci con le linee di indirizzo della programmazione aziendale
  - la valutazione, in collaborazione con i soci controllanti, in merito alla fattibilità del ricorso all'affidamento in house alla luce dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguitamento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.
  - la verifica del costo delle prestazioni offerte rispetto alle condizioni di mercato e la comunicazione degli esiti della verifica alle amministrazioni controllanti.
  - la vigilanza sul diritto dei soci di avere accesso alla informazioni attinenti ai servizi effettuati dalla società.
  - ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dallo statuto.
- 15.17. Gli amministratori si devono attenere all'indirizzo, agli obiettivi strategici e di gestione individuati dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori non devono perseguire interessi contrari a quelli dei soci e devono garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi dei soci partecipanti a prescindere dalla misura della partecipazione detenuta.
- 15.18. In caso di nomina dell'organo di amministrazione in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

## 16. Presidente

- 16.1. L'Amministratore unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il Presidente della Società consortile.
- 16.2. Competono al Presidente della società (Amministratore unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione) o al Vicepresidente in sua

assenza o impedimento:

- la convocazione del Consiglio di Amministrazione se presente
- la fissazione dell'ordine del giorno, il coordinamento dei lavori e ogni provvedimento affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri
- i poteri di rappresentanza secondo quanto previsto dal successivo articolo
- la convocazione dell'Assemblea dei soci, la fissazione dell'ordine del giorno e il coordinamento dei lavori assembleari.

## **17. Rappresentanza**

- 17.1. La rappresentanza spetta, in linea generale all'Amministratore unico, o se presente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 17.2. Se costituito, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri che il Presidente può esercitare autonomamente e per quali atti è necessaria la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 17.3. Il potere di rappresentanza è generale ed ha altresì oggetto la rappresentanza processuale, attiva e passiva, della società.
- 17.4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, procuratori e instiutori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **18. Revisione legale dei conti**

- 18.1. La revisione legale dei conti è demandata a un revisore unico o a una società di revisione, abilitati all'esercizio di tali funzioni e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
- 18.2. La durata dell'incarico non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. L'organo di revisione è rieleggibile.
- 18.3. La determinazione del compenso dell'organo di revisione è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto di nomina.

## **19. Sindaco unico o collegio sindacale**

- 19.1. Qualora sia deliberato dall'Assemblea dei soci o sia prescritto per

legge in aggiunta al revisore, l'Assemblea dei soci procede alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di Legge. Nella composizione dell'organo deve essere assicurato l'equilibrio di genere in conformità alla vigente normativa. I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica., e sono rieleggibili.

- 19.2. Il Presidente, in caso di collegio sindacale, è designato dall'Assemblea, che determina, altresì, all'atto di nomina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- 19.3. I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento con gli obblighi, le facoltà e i poteri previsti dalla legge.
- 19.4. Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

## 20. Direzione della società

- 20.1. In relazione alla complessità operativa della Società, l'organo amministrativo può nominare un Direttore, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea da acquisire prima dell'avvio del procedimento di individuazione.
- 20.2. Il Direttore provvede alla gestione operativa della Società in conformità agli indirizzi stabiliti dagli amministratori e in conformità ai compiti specifici assegnati.
- 20.3. La scelta del Direttore da parte dell'organo amministrativo avviene a seguito di idonea procedura comparativa tra candidati dotati di adeguati requisiti di competenza e professionalità in ambiti attinenti al contenuto dell'incarico da affidare.
- 20.4. La durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile.
- 20.5. Con l'atto di nomina sono, in particolare, stabiliti:
  - la durata;
  - il compenso;
  - le specifiche responsabilità legali e gestionali e i relativi poteri;
  - le cause di recesso e di risoluzione.

## 21. Modalità operative di funzionamento della società

- 21.1. Per garantire il funzionamento operativo della società, l'Assemblea dei soci può deliberare l'attivazione di appositi tavoli tecnici.
- 21.2. I tavoli tecnici sono i seguenti:
  - il *Convention Bureau*, con la finalità del coordinamento tra le attività della società e i soggetti rilevanti per l'attuazione dell'oggetto sociale in relazione al turismo business. Del Convention Bureau fanno parte di diritto i soggetti del sistema fieristico-congressuale, insediati nel territorio rappresentato dai soci, che organizzano almeno una fiera internazionale come definita dalla normativa vigente. Ai lavori del Convention Bureau può essere chiamato a partecipare ogni soggetto ritenuto utile all'oggetto di discussione;
  - i *Tavoli di coordinamento tecnico sulla cultura e sul turismo*, con la finalità del coordinamento dell'attività della società con i soggetti deputati alla gestione delle destinazioni o al coordinamento delle politiche sulla cultura e sul turismo in base alle specifiche normative regionali o nazionali (a titolo esemplificativo: ENIT, Agenzie Regionali, OGD, DMO, DMC, ATD ATL, APT, ATA, CVB, Consorzi turistici, Organizzazioni turistiche, reti turistiche). Ciascun tavolo può essere costituito, sulla base delle necessità operative, per tipologia di soggetti coinvolti (ad esempio, enti locali, associazioni di rappresentanza delle imprese, imprese turistiche) o per temi (ad esempio ricettività, fiere, turismo culturale, turismo religioso). Ai lavori dei tavoli può essere chiamato a partecipare ogni soggetto ritenuto utile all'oggetto di discussione;
  - ulteriori tavoli tecnici, quali forme di cooperazione avanzata e diffusa, con interlocutori e portatori di interesse nei settori di operatività della società.
- 21.3. I tavoli tecnici non costituiscono organi societari e la loro istituzione non comporta oneri a carico della società consortile, salvo la messa a disposizione degli spazi o dei mezzi telematici per la riunione del tavolo.
- 21.4. Compatibilmente con il quadro normativo vigente e le disposizioni in materia di società in house, la società potrà mettere in atto procedure di accreditamento dei soggetti privati con cui collaborare.

## Esercizio sociale e bilancio

## **22. Esercizio sociale**

22.1. L'esercizio sociale è annuale e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **23. Bilancio**

- 23.1. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo formula il Bilancio, secondo le previsioni di legge, da sottoporre all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti massimi e alle condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, C.C.
- 23.2. L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, destina gli utili netti nel rispetto delle norme di Legge: in particolare la parte corrispondente alla misura prevista dalla Legge deve essere destinata a riserva legale, mentre il residuo importo può essere destinato al perseguitamento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo delibera dell'Assemblea.

## **Disposizioni finali**

## **24. Comunicazioni**

- 24.1. Le comunicazioni, fatte salve le previsioni che prevedono l'utilizzo della posta elettronica certificata, possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) e devono essere conservate dalla società.
- 24.2. I domicili dei soci e dei membri degli organi societari sono desunti da indici o registri pubblici che li contengono o da specifiche comunicazioni agli atti della società.
- 24.3. Non sono ammesse comunicazioni e risposte esclusivamente orali o telefoniche.

## **25. Foro competente**

- 25.1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto è

competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

## **26. Norme di rinvio**

- 26.1. Per quanto non previsto nello Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società a partecipazione pubblica locale e le norme del codice civile, se ed in quanto non derogate dalle norme speciali suddette.
- 26.2. Le modifiche delle disposizioni legislative, ove queste siano specifiche e di diretta e obbligatoria applicazione, si intendono automaticamente recepite e immediatamente applicabili.